

ATTO N. 1426

DISEGNO DI LEGGE

*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1435 del 17.10.2002)*

“Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30/03/1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30/01/1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi”

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 29.10.2002*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 29.10.2002

Cod. DX02180115



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE:-ISTITUZIONE DI UN RUOLO SPECIALE TRANSITORIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA LEGGE 30 MARZO 1998, N.61.-.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17/10/2002 n. 1435

LORENZETTI MARIA RITA	Presidente
MONELLI DANILO	Vice Presidente
BOCCI GIANPIERO	Assessore
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore
GIROLAMINI ADA	Assessore
GROSSI GAIA	Assessore
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore
RIOMMI VINCENZO	Assessore
ROSI MAURIZIO	Assessore

presenti	assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Risorse finanziarie, umane e strumentali avente per oggetto: "Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61";

Tenuto conto della concertazione intervenuta con le Organizzazioni sindacali competenti, in particolare negli incontri del 14 febbraio e 12 aprile 2002;

Tenuto conto del parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso in data 20.09.2002, nonché del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo in data 20.09.2002, che si allegano;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6, che si allega;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore alle Risorse Finanziarie, Organizzazione e Riforma della Pubblica Amministrazione, Sistema Informativo, Ricostruzione, Piano Integrato di Sviluppo dell'Area del Terremoto di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL DIRETTORE : 

IL PRESIDENTE: 

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: 



Disegno di legge: "Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61"

R E L A Z I O N E

In conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio regionale nel settembre 1997, il Ministero dell'Interno, con le Ordinanze nn. 2668/97, 2694/97, 2706/97, e successivamente con il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61 consentiva, alle Regioni ed Enti Locali coinvolti, di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato in profili tecnici e amministrativi.

Il medesimo personale, reclutato mediante avvisi di selezione all'uopo predisposti (indetti con DPGR 613/97 e DD 3048/99), veniva ripetutamente prorogato, come previsto dall'articolo 14, comma 14, della L. 61/98 di cui sopra. Tale norma, infatti, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, prevedeva un periodo massimo di permanenza in servizio di tre anni, poi elevato a quattro con Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3076 del 03.08.2000.

In considerazione degli aumentati carichi di lavoro dovuti all'esigenza di realizzare speditamente gli interventi prioritari determinati dallo stato di emergenza e di avviare la ricostruzione, il contingente si ampliava con ulteriori assunzioni a tempo determinato, mediante utilizzo delle graduatorie degli avvisi di selezione di cui sopra, ma a valere su fondi distinti:

- i fondi comunitari, attraverso l'istituto del cofinanziamento, come previsto dal Documento Unico di Programmazione – Obiettivo 5 B per gli anni 1994-99, per n. 35 unità, in aggiunta ad altre n. 7, già reclutate ex legge 61/98 e transitate su tali fondi;
- il fondo di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267, finalizzata allo svolgimento di funzioni di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico, per una unità nel profilo di Istruttore Direttivo Geologo.

Essendo le finalità proprie di tali reclutamenti affini a quelle di cui alla L. 61/98, l'intero contingente veniva inteso in modo unitario e allo stesso è stato applicato il medesimo trattamento economico e giuridico.

Ciò ha trovato conferma con l'atto n. 1499 del 21.11.2001, con cui si è disposta la


trasformazione, a far data dal 01.12.2001, del rapporto di lavoro del personale assunto ai sensi del Doc.U.P. – Obiettivo 5B e della L. 267/98, nelle previsioni e nei fondi di cui alla L. 61/98, uniformando quindi, anche l'imputazione contabile.

Al fine di stabilizzare il rapporto di lavoro con detto personale, con l'atto di indirizzo n. 1376 del 31 ottobre 2001, si è disposto di dare esecuzione all'articolo 6-ter della legge 11 dicembre 2000, n. 365 che prevede la possibilità, per gli enti che hanno assunto personale per effetto della L. 61/98, di trasformare tali rapporti di lavoro attraverso procedure concorsuali interamente riservate, usufruendo dei fondi di cui alla L. 61/98 stessa, fin quando disponibili.

Si è provveduto pertanto, con determinazione n. 10117 del 31.10.2001, all'indizione di un bando di concorso ai sensi della suddetta L. 365/2000, per n. 56 posti complessivi di vari profili professionali, le cui graduatorie sono state pubblicate sul B.U.R. n. 7 del 12.02.2002, e con instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con i vincitori a far data dal 01.02.2002.

Nelle stesse graduatorie risultano idonei, non vincitori, n. 96 candidati, di cui n. 95 tuttora in servizio a tempo determinato, così distinti per profilo professionale:

N. unità	Profilo professionale	Cat.	T.E.
9	Collaboratore Professionale EDP	B	B3
3	Istruttore Tecnico Geometra	C	C1
3	Istruttore Contabile	C	C1
5	Istruttore per l'Informazione/Informatico	C	C1
24	Istruttore Direttivo Economico Finanziario	D	D1
10	Istruttore Direttivo Giuridico Amministrativo	D	D1
16	di Istruttore Direttivo Informatico	D	D1
9	Istruttore Direttivo Agronomo	D	D1
4	Istruttore Direttivo Architetto	D	D1
2	Istruttore Direttivo Geologo	D	D1
10	Istruttore Direttivo Ingegnere Edile	D	D1



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Al fine di consentire l'inserimento nei ruoli regionali di unità di personale già da tempo operanti nell'ente, con atto n. 1348 del 24.10.2001 la Giunta regionale aveva approvato un disegno di legge recante "Attuazione dell'articolo 6 ter della L. 11.12.2000, n. 365", finalizzato alla stabilizzazione di tali rapporti di lavoro mediante l'inserimento, a domanda, in un ruolo speciale transitorio, del personale titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, con la Regione Umbria, per le esigenze connesse al sisma.

I requisiti occorrenti risultavano, dunque, la titolarità di contratto all'uopo stipulato, l'essere in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa e l'essere risultato idoneo ai concorsi indetti ai sensi della L. 365/2000.

Si era proceduto in modo analogo anche per il personale assunto in occasione del terremoto della Valnerina prevedendo, con L. 730/86, la possibilità di inserimento nei ruoli speciali ad esaurimento dell'Ente, previa presentazione di domanda e superamento di un concorso riservato, per coloro che fossero risultati in servizio alla data del 31 marzo 1986, o che avessero prestato attività lavorativa per almeno un anno.

In entrambi i casi, si ravvisava l'opportunità di consentire una definitiva trasformazione di rapporto, dopo anni di precariato, a risorse già formate agli specifici compiti ed inserite nel contesto lavorativo ed organizzativo regionale, tenendo conto altresì, dell'investimento, anche formativo, operato sulle professionalità e sulle competenze del personale stesso.

La stessa L. 61/98, infatti, consentiva le assunzioni, non esclusivamente per gli interventi connessi direttamente al sisma, ma anche per fronteggiare gli aggiuntivi carichi di lavoro che, conseguentemente, si sono verificati nelle strutture regionali, con impiego, dunque, in tutte le Direzioni/Agenzie/Enti e con assegnazione di compiti diversificati.

Il personale in servizio per l'emergenza sismica risulta, dunque, di fatto enucleato nell'Ente, contribuendo all'evoluzione e all'innovazione dello stesso.

Si dispone pertanto l'istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento cui

vengano ammessi, a domanda, i dipendenti titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, con la Regione Umbria, per le esigenze connesse al sisma, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e risultati idonei ai concorsi indetti ai sensi della L. 365/2000.

Si rileva, altresì, l'esigenza di prevedere la possibilità di interventi comuni che interessino anche il personale reclutato ai sensi della L. 61/98 da parte degli Enti Locali della regione: in particolare, la Provincia di Perugia, 35 Amministrazioni comunali e le comunità montane di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministero dell'interno 25 luglio 2001, n. 3144.

Come è noto, i contratti a tempo determinato stipulati da tali Enti con i dipendenti reclutati per l'emergenza sismica sono prossimi alla scadenza del quadriennio massimo consentito.

Occorre, pertanto, garantire agli stessi prospettive di stabilizzazione analoghe a quelle previste per il personale assunto per le medesime finalità presso l'Amministrazione regionale, trattandosi parimenti di risorse funzionalmente inserite negli organici dei rispettivi enti, dalla intensa fase dell'emergenza a tutt'oggi, e formate a svolgere le attività di competenza.

Le disposizioni di cui all'articolo 6-ter della L. 365/2000 si applicano anche a tali assunzioni, e alcune Amministrazioni comunali hanno già provveduto all'indizione dei concorsi di cui alla suddetta norma.

Si rivela, dunque, opportuno prevedere uno strumento che consenta agli Enti locali interessati, previa stipula di specifici accordi di programma, di utilizzare il personale in parola, già assunto con contratto a tempo determinato presso altro ente, per la copertura dei posti disponibili sulla base dei piani di fabbisogno delle risorse umane.

In base a tali previsioni, e nell'attesa della loro attuazione, gli Enti che hanno provveduto ad assumere personale a tempo determinato per l'emergenza sismica sono autorizzati a prorogare la validità dei contratti con il medesimo stipulati fino al 31.12.2005, entro i limiti delle risorse ad essi assegnate dalla Regione.



Disegno di legge: "Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61."

**TITOLO I
NORME GENERALI**

**Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge ha come finalità:

- a) il pieno e ottimale utilizzo delle risorse umane impiegate dalla Regione e dagli enti locali nell'ambito della ricostruzione post-terremoto;
- b) la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il personale titolare di contratti a tempo determinato per la ricostruzione post-sisma, assunto in data antecedente al 30 giugno 2002, che sia risultato idoneo nei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 6 ter della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

**TITOLO II
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA
REGIONE**

**Art. 2
(Ruolo speciale transitorio)**

1. Il personale titolare di contratti di lavoro a tempo determinato presso la Regione Umbria, assunto per le esigenze connesse al sisma, in servizio presso le strutture regionali alla data di entrata in vigore della presente legge e risultato idoneo nei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è immesso a domanda, previo scorrimento delle graduatorie concorsuali formulate per i diversi profili professionali, in un ruolo speciale transitorio, corrispondente alle medesime categorie retributive del ruolo unico regionale, nei profili professionali per i quali è avvenuta l'assunzione.

2. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno di personale prevista dalla normativa regionale in materia di organizzazione e personale e dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone l'inserimento del personale di cui al comma 1 nei ruoli ordinari dell'ente, entro il limite del cinquanta per cento delle risorse finanziarie resesi disponibili a seguito della vacanza di posti.

3. Il ruolo speciale transitorio cessa con l'esaurimento del contingente di cui all'articolo 3.



Art. 3

(Contingente del ruolo speciale transitorio)

1. Il contingente del ruolo speciale transitorio è distinto nelle categorie professionali B, C, D e non può superare le novantacinque unità complessive.

2. La Giunta regionale aggiorna annualmente il contingente di cui al comma 1.

Art. 4

(Personale del ruolo speciale transitorio)

1. Il personale immesso nel ruolo speciale transitorio ai sensi dell'articolo 2 continua a svolgere la propria attività presso le strutture regionali di assegnazione, secondo il piano di utilizzazione approvato annualmente dalla Giunta regionale, con riferimento alla completa attuazione dei programmi operativi relativi alla ricostruzione post-sisma e alla prevenzione sismica, secondo una idonea distribuzione dello stesso tra le strutture regionali.

2. La Giunta regionale stabilisce quali norme relative allo stato giuridico ed economico del personale regionale di ruolo si applicano al personale appartenente al ruolo speciale transitorio e ne definisce le modalità.

TITOLO III

**PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ENTI
LOCALI ED ENTI STRUMENTALI**

Art. 5

(Accordo di programma)

1. Gli enti locali, gli enti strumentali della Regione e degli enti locali, per la copertura dei posti vacanti, anche di nuova istituzione, o dei posti trasformati sulla base dei piani di fabbisogno delle risorse umane, possono stipulare tra loro specifici accordi di programma finalizzati all'assunzione del personale già assunto con contratto a tempo determinato, presso altro ente, risultato idoneo ai concorsi di cui alla legge n. 365/2000, indetti dagli stessi enti.

Art. 6

(Priorità nell'utilizzo del personale)

1. La Regione e gli enti di cui all'art. 5 comma 1, prima di procedere ad assunzioni di personale,



ai sensi e per le finalità previste dalla legge 30 marzo 1998 n. 61, sono tenuti all'utilizzo del personale già assunto per effetto della medesima norma mediante:

- a) mobilità fra enti;
- b) attingimento dalle graduatorie scaturite dai concorsi indetti ai sensi della legge n. 365/2000;
- c) indizione di apposite selezioni finalizzate alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, riservate ai lavoratori socialmente utili impiegati dalla Regione Umbria nel Progetto EMERICO, parte A e titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Umbria, alla data di indizione delle predette selezioni.

Art. 7

(Proroga dei contratti di lavoro)

1. Gli enti locali che hanno provveduto ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dal superamento dell'emergenza conseguente alla crisi sismica del 26 settembre 1997, possono prorogare la validità di tali contratti fino al 31 dicembre 2005, entro i limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate dalla Regione.

Art. 8

(Applicabilità)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al personale di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministero dell'interno 25 luglio 2001, n. 3144.

TITOLO IV
NORMA FINALE

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del titolo II si provvede mediante utilizzo dei fondi indicati nell'articolo 14, comma 14 della l. 61/1998, secondo le disponibilità previste dalla l. 365/2000, nonché dall'articolo 52, comma 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con imputazione al capitolo 287 del bilancio regionale.



MODELLO A

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

DISEGNO DI LEGGE

"Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61."

a) SEZIONE I

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

La presente legge ha come finalità la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il personale titolare di contratti a tempo determinato per la ricostruzione post-sisma, che sia risultato idoneo nei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 6 ter della legge 11 dicembre 2000, n. 365, mediante:

- l'istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento cui vengano ammessi, a domanda, i dipendenti titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, con la Regione Umbria, per le esigenze connesse al sisma, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
- la previsione di uno strumento che consenta agli Enti locali della regione, previa stipula di specifici accordi di programma, di utilizzare il personale assunto a tempo determinato presso altro Ente, per la copertura dei posti disponibili sulla base dei piani di fabbisogno delle risorse umane.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Con deliberazione della Giunta regionale 31.10.2001, n. 1376, contestualmente all'indizione di una selezione per n. 56 posti riservata, ai sensi della L. 365/2000, al personale titolare di contratti a tempo determinato per l'emergenza sismica, veniva prevista la possibilità di assorbimento delle ulteriori unità di personale - al tempo n. 99, ora n. 95 - risultate idonee nei medesimi concorsi, da effettuarsi entro cinque anni dalla pubblicazione delle competenti graduatorie e nei limiti delle risorse rese disponibili a seguito della vacanza di posti di cui all'art. 39 della L. 449/97.



ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:

<u>Entrata:</u>		Proposta anno in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
Articolo/comma	Natura dell'entrata		
•	_____		
•	_____		
•	_____		
•	_____		
		Totale	_____
<u>Spesa:</u>			
Articolo/comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
• artt. 2 e 4	Spesa corrente	Euro 2.692.606,23	Euro 2.692.606,23
	Totale	Euro 2.692.606,23	Euro 2.692.606,23
	Saldo da finanziare	Euro 2.692.606,23	Euro 2.692.606,23



METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE

Gli oneri finanziari vengono quantificati sulla base del costo annuo di ogni unità di personale, differenziato per categoria professionale, come si evince dalla tabella allegata.

DATI E FONTI UTILIZZATI:

L'importo indicato è relativo all'ammontare annuo degli oneri stipendiali dovuti alle unità di personale in esame, uniti agli oneri previdenziali ed assicurativi di competenza, come previsto dai Contratti collettivi nazionali e decentrati vigenti.

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del titolo II si provvederà mediante utilizzo dei fondi indicati nell'articolo 14 comma 14 della legge 30 marzo 1998, n. 61, secondo le disponibilità previste dall'art. 6 ter della legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dall'articolo 52 comma 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con imputazione sul capitolo 287 del bilancio regionale.

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

Gli oneri stipendiali per il personale del ruolo transitorio speciale ad esaurimento, di cui al titolo II della presente legge, costituiscono una voce già prevista annualmente nel bilancio regionale, con impegno assunto sul capitolo 287 di cui sopra e a valere sui fondi statali di cui all'art. 14, comma 14 della L. 61/98, in quanto relativi ad unità di personale già in servizio a tempo determinato presso la Regione Umbria.

Per la Direzione proponente



**Costo annuo per stipendi, oneri e IRAP di 95 unità di personale
assunte a tempo determinato per il sistema**

Parte fissa

Categoria	N. unità	Costo annuo per singola unità (valori in Euro)	
Cat. B (T.E. B3)	9	<i>Stipendi</i>	17.280,23
		<i>Oneri</i>	4126,04
		<i>IRAP</i>	1380,25
Cat. C	11	<i>Stipendi</i>	18.231,62
		<i>Oneri</i>	4.353,56
		<i>IRAP</i>	1.456,21
Cat. D	75	<i>Stipendi</i>	20.006,79
		<i>Oneri</i>	4.778,46
		<i>IRAP</i>	1.598,54

Costo annuo complessivo per competenze fisse

<i>Totale stipendi</i>	Euro 1.856.579,03
<i>Totale oneri riflessi</i>	Euro 443.407,88
<i>Totale IRAP</i>	Euro 148.330,89
<i>Totale</i>	Euro 2.448.317,80

Parte variabile (stima)**Costo annuo complessivo per la formazione e salario accessorio**

<i>Produttività</i> (comprensivo di oneri riflessi e IRAP)	Euro 124.288,43
<i>Formazione, compensi per lavoro straordinario, indennità di missione, etc.</i>	Euro 120.000,00
<i>Totale</i>	Euro 244.288,43





REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Cod. Fiscale 80000130544

part. IVA 01212820540

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

Prot. N. _____

06100 Perugia, _____

OGGETTO: D.D.L.: "Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n.61".

Al Dirigente del Servizio

Organizzazione e politiche per la gestione e lo sviluppo della risorsa umana


Dr. ssa Anna Lisa Doria

S E D E

In riferimento al d.d.l. in oggetto, nella sua formulazione attuale, si esprime parere favorevole in ordine alla norma finanziaria di seguito riportata e si invita a sopprimere nel testo, all'articolo 8 comma 1, le parole "dalla Regione" in quanto le risorse finanziarie richiamate nell'articolo non transitano nel bilancio regionale.

Art. 9 (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri per gli interventi previsti nel titolo II della presente legge si provvede mediante l'utilizzo dei fondi indicati nell'articolo 14 comma 14 della legge 30 marzo 1998, n.61, secondo le disponibilità previste dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, nonché dall'articolo 52 comma 25 della legge 28 dicembre 2001,n.448, con imputazione alla unità previsionale di base 02.1.005 denominata "Gestione della risorsa umana" del bilancio annuale 2002.



Si allegano le schede finanziarie di competenza del servizio, debitamente compilate, relative al d.d.l. in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della II Sezione
Dr. Stefano Strona

Sezione Predisposizione e gestione del Bilancio Pluriennale

C:\Program Files\Documenti\Contabilità\Copertura finanziaria\Ddl Istituzione ruolo speciale per il personale determinato.doc
Perugia - Via Pievaiola, Palazzo Fioroni e-mail: bilancio@regione.umbria.it

a) SEZIONE II (da completare a cura del Servizio Bilancio e Controllo di Gestione)

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:

La quantificazione effettuata per l'esercizio 2002 degli oneri per l'inserimento delle 95 unità di personale nel ruolo speciale si basa sul costo effettivo della parte fissa di retribuzione e sul costo presunto della parte variabile.

QUADRO FINANZIARIO**a regime**

Saldo da finanziare a pareggio: € 2.692.606,23

Entrata	Spesa
---------	-------

- mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate € 0,00

 - utilizzo fondi speciali € _____
 - riduzione autorizzazioni di spesa € _____
 - a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio € 2.692.606,23

 - mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio € _____
- Totale € 0,00 € 2.692.606,23



VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Non sono necessarie variazioni nell'esercizio in corso in quanto il ddl in oggetto stabilisce e norma un rapporto di lavoro già avviato per il contingente determinato di personale per il quale è già assicurata la copertura finanziaria nella unità previsionale competente e pertanto l'intervento finanziario previsto è senza soluzione di continuità.

MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2002	2003	2004
Saldo da finanziare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
• Spesa corrente	€ 2.692.606,23	€ 2.773.384,42	€ 2.856.585,96
• Spesa in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

Utilizzo delle risorse previste dalla legge 61/98 fin quando disponibili e successiva imputazione a carico del bilancio dell'ente.

ANNOTAZIONI:

La modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale tiene conto di un incremento medio degli oneri del personale del tre per cento annuo per rinnovi contrattuali.

Servizio Bilancio e controllo di gestione
IL RESPONSABILE DELLA II SEZIONE
(Dr. Stefano Strona)

[Handwritten signature]





MODELLO B

SCHEDA DELLE IMPLICAZIONI

DISEGNO DI LEGGE:

Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n.61


a) PARTE I

- 1) VERIFICA DELLA COERENZA CON I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DELLA ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE REGIONALI:
(allegato organigramma gerarchico funzionale)

Il disegno di legge in esame risulta, prima facie, in linea con l'architettura e i principi generali alla base dell'assetto organizzativo regionale delineato dalla L.R. n. 15/97.

Le norme non sembrano avere un impatto significativo, neppure sull'attuale articolazione delle competenze, in considerazione del fatto che il provvedimento normativo in esame si limita ad influire sullo status giuridico di personale già funzionalmente immesso nell'organico dell'Ente. A ciò è da aggiungere che i documenti e gli strumenti di carattere organizzativo e gestionale a disposizione del Servizio I - Direzione Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali –sono strutturati facendo riferimento a quella parte di personale sul cui status il disegno dovrebbe incidere.

Si precisa che sebbene il disegno riguardi più da vicino la Direzione Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, (la quale dovrà farsi carico dell'espletamento di tutte le procedure ed attività necessarie a garantire il puntuale adempimento degli obblighi sanciti dall'esaminanda normativa), gli effetti si ripercuotono indirettamente sull'intera struttura organizzativa che, grazie a tali norme, verrà assumendo gradualmente caratteristiche di maggior stabilità.



Dall'organigramma si può evincere come il quadro complessivo delle relazioni gerarchico funzionali caratterizzanti l'organizzazione regionale nel suo complesso e in particolare le strutture organizzative direttamente interessate dal progetto di legge (Direzione Regionale Risorse Finanziarie Umane e Strumentali) rimane invariato.



2. INDIVIDUAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEI SOGGETTI CHE SONO COINVOLTI NEI PROCESSI E DELLE EVENTUALI RESPONSABILITÀ ATTRIBUITE:

Con esclusivo riferimento al modello organizzativo regionale, le unità strutturali e le persone fisiche coinvolte nei processi de qua sono:

a) Direzione Regionale Risorse Finanziarie, Umane, Strumentali

- *Supervisione e raccordo delle politiche del personale con gli indirizzi e i programmi dell'organo regionale di Governo (Giunta)*

b) Servizio I e sue articolazioni strutturali cui spetta:

- *indirizzare, coordinare e supervisionare le attività finalizzate all'istituzione e gestione del ruolo speciale transitorio*
- *gestire le domande finalizzate all'iscrizione nel ruolo speciale transitorio*
- *gestire le attività finalizzate al transito annuale di contingenti di personale dal ruolo speciale transitorio al ruolo ordinario regionale*
- *definire le disposizioni concernenti lo status giuridico ed economico del personale appartenente al ruolo speciale transitorio da sottoporre all'approvazione della Giunta*
- *adottare le determinazioni di riconoscimento (rectius: certificative) degli eventi modificativi dello status giuridico dei soggetti transitanti dal ruolo speciale a quello ordinario*
- *garantire il supporto tecnico-organizzativo necessario al corretto e puntuale espletamento di tutte le procedure di attuazione del presente disegno di legge*

c) personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n.61 che:

- *sia in servizio alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge*
- *sia risultato idoneo ai concorsi indetti ex art. 6 ter della Legge 365/2000*
- *abbia presentato apposita domanda di immissione nel ruolo speciale transitorio*

Soggetti esterni, non appartenenti alle strutture regionali:

- a) *E.E.L.L* →
- b) *Enti strumentali degli Enti Locali* →
- c) *Enti strumentali della Regione.* →

Stipulazione di accordi di programma finalizzati all'assunzione di personale idoneo ai concorsi di cui all'art. 6 ter L. 365/2000 e già assunto a tempo determinato presso altro ente


Le disposizioni normative in esame non incidono in maniera significativa sull'attuale articolazione delle competenze, delle strutture organizzative interessate dall'intervento.






3. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE CON LA VERIFICA DEI PASSAGGI/TEMPI/SOGGETTI COINVOLTI: (allegati diagrammi a blocchi e di flusso)

◆ Passaggi e soggetti (chi fa - che cosa)





- Diagramma di flusso della procedura



(fine)

- Tempi:

La determinazione dei tempi di attraversamento del flusso procedurale non può essere esattamente individuata. In ogni caso è facilmente intuibile come sia i tempi che le modalità di immissione nei ruoli ordinari dell'Ente saranno fisiologicamente collegati ai tempi e alle indicazioni (quali-quantitative) contenute nei documenti di programmazione annuali e pluriennali dei fabbisogni di personale.






4. EFFETTI SULLA SPESA DEL PERSONALE E SULLA DOTAZIONE ORGANICA: (se comporta incrementi, riqualificazione professionale, attribuzione nuovi incarichi, etc.)

Il disegno di legge, così come strutturato, non sembrerebbe comportare un incremento di attività tale da giustificare l'attribuzione di nuove unità di personale alle strutture organizzative interessate. Allo stato attuale, è prevedibile solo un leggero incremento dei carichi di lavoro del personale in servizio presso la struttura (Servizio I) che, oltre alle attività ordinarie, si dovrà far temporaneamente carico delle attività necessarie alla gestione del transito di contingenti di personale dal ruolo speciale al ruolo ordinario regionale.

Dall'analisi del testo non sembrerebbero emergere neppure motivazioni idonee a giustificare una riqualificazione professionale delle R.U. attualmente operanti presso il Servizio I, il quale dovrebbe disporre di tutti gli strumenti e le competenze necessarie a garantire la puntuale attuazione della normativa in esame.





PARTE II

1) CONSIDERAZIONI A CARATTERE ORGANIZZATIVO (con analisi dell'organigramma)

- SE HA CORRELATE CONSEGUENZE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO E SULLE STRUTTURE ESISTENTI (necessita di analisi organizzative per revisione di competenze e interventi organizzativi connessi)

Si		No
----	--	----

Il disegno influenza sullo status giuridico di R.U. già funzionalmente inserite nell'organico regionale

- SE INTERVIENE A MODIFICARE LE RELAZIONI E INTERAZIONI ORGANIZZATIVE E GLI EQUILIBRI COSTITUITI

Si		No
----	--	----

- SE INCIDE SU RUOLI E RESPONSABILITÀ

Si		No
----	--	----

- SE IMPLICA LA REVISIONE DI ISTITUTI, ENTI E ORGANISMI

Si		No
----	--	----

- SE IMPLICA LA DEFINIZIONE DI ATTI ORGANIZZATIVI ATTUATIVI

Si		No
----	--	----

In particolare sarà necessario un atto con cui la Giunta Regionale definisca in maniera puntuale il trattamento economico e giuridico del personale appartenente al ruolo speciale.

- SE E QUALI EFFETTI PRODUCE SULL'ARTICOLAZIONE STRUTTURALE DISLOCATA SUL TERRITORIO

Si		No
----	--	----

- SE E QUALI EFFETTI PRODUCE SULLA DOTAZIONE ORGANICA

Si		No
----	--	----

Le immissioni di personale nel ruolo ordinario della Regione avverranno sulla base delle indicazioni quali-quantitative risultanti dai documenti di programmazione dei fabbisogni di personale (dotazione organica); in particolare di anno in anno si disporrà l'inserimento nei ruoli ordinari dell'Ente di contingenti di personale entro il limite del 50% delle risorse finanziarie resesi disponibili a seguito della vacanza di posti.

- SE E IN CHE MODO COINVOLVE MOVIMENTI DI PERSONALE

Si		No
----	--	----

- SE E IN CHE MODO COMPORTA LA RIQUALIFICAZIONE DI UNA PARTE DEL PERSONALE

Si		No
----	--	----





REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione regionale delle risorse finanziarie, umane e strumentali

Servizio Organizzazione e Politiche per la Gestione e lo Sviluppo della Risorsa Umana
Sezione Organizzazione, Sviluppo della Risorsa Umana e Sistemi di Valutazione

- SE IMPLICA L'ISTITUZIONE DI ORGANISMI CHE VANNO REGOLAMENTATI

Si		No
----	--	----

- SE COMPORTA NUOVE ESIGENZE DI RISORSE UMANE

Si		No
----	--	----

- SE NEL COMPLESSO L'ONERE ORGANIZZATIVO E/O IL FABBISOGNO DI RISORSE PUÒ ESSERE VALUTATO ADEGUATO OVVERO TROPPO ELEVATO IN RELAZIONE ALL'OBBIETTIVO DA RAGGIUNGERE

Adeguato		Elevato
----------	--	---------

RIFLESSIONI E PROPOSTE PER CORRETTIVI O INTERVENTI ALTERNATIVI

2) CONSIDERAZIONI A CARATTERE ORGANIZZATIVO (con analisi dell'organigramma allegato)

- SE NECESSITA UNA INTEGRAZIONE PER DEFINIRE LE PROCEDURE

Si		No
----	--	----

- SE LE PROCEDURE SONO FACILMENTE DESUMIBILI E SNELLE


No		Si
----	--	----

- SE INVECE PARTICOLARMENTE COMPLESSE O CONTENGONO LACUNE O PUNTI DI CRITICITÀ PER CUI SI VALUTA PROCEDERE AD UNA SEMPLIFICAZIONE /RAZIONALIZZAZIONE.

Si		No
----	--	----

- RIFLESSIONI E PROPOSTE PER CORRETTIVI O INTERVENTI ALTERNATIVI

Si		No
----	--	----




REGIONE DELL'UMBRIA	
Direz. Risorse Finanz.-Umane e Strum.	
030192/II	30 SET. 2002
Cat. 4	cl. 18 fasc. 1

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA

f. Stalter Donini
lr. 14 Ottobre 1998, n.34

Prot. n.198

Perugia, li 20 Settembre 2002



Al Presidente della Giunta Regionale
MARIA RITA LORENZETTI
Palazzo Donini
06122 – PERUGIA

All'Assessore Regionale
VINCENZO RIOMMI
Ufficio O.M. - Via Pievaiola
06100 – PERUGIA

Oggetto: Parere sul DDL. "Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30/3/1998, n.61.


Si comunica che in data 17 settembre 2002 il Consiglio delle Autonomie locali ha esaminato il Disegno di Legge in oggetto esprimendo nel merito dello stesso parere favorevole.

Cordiali saluti.

Rausto Galli
Il Segretario

Renato Locchi
Il Presidente

scr 1
scr 2





REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

REGIONE DELL'UMBRIA		
Direz. Risorse Finanz.-Umane e Strum.		
029970	/II/27 SET. 2002	
Cat. 5	Cl. 7	Fasc. 5

Prot. n° 14732

Perugia 20 SET. 2002

J. M. R. 1
sga-2
f


Al Direttore alle
risorse umane, finanziarie e
strumentali
Dott. AldoBruni
S e d'e

Oggetto: Disegno di legge: "Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61".

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 28240/II del 6/9/2002, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 16 settembre 2002 ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega, concordato con i rappresentanti della Sua Direzione.

Cordiali saluti.

*Il Presidente
Avv. Marco Rufini*



Disegno di legge: "Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61."

**TITOLO I
NORME GENERALI**

**Art. 1.
(Finalità)**

1. La presente legge ha come finalità:

- a) il pieno e ottimale utilizzo delle risorse umane impiegate dalla Regione e dagli enti locali nell'ambito della ricostruzione post-terremoto;
- b) la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il personale titolare di contratti a tempo determinato per la ricostruzione post-sisma, assunto in data antecedente al 30 giugno 2002, che sia risultato idoneo nei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 6 ter della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

**TITOLO II
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA
REGIONE**

**Art. 2.
(Ruolo speciale transitorio)**

1. Il personale titolare di contratti di lavoro a tempo determinato presso la Regione Umbria, assunto per le esigenze connesse al sisma, in servizio presso le strutture regionali alla data di entrata in vigore della presente legge e risultato idoneo nei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e' immesso a domanda, previo scorrimento delle graduatorie concorsuali formulate per i diversi profili professionali, in un ruolo speciale transitorio, corrispondente alle medesime categorie retributive del ruolo unico regionale, nei profili professionali per i quali e' avvenuta l'assunzione.

2. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno di personale prevista dalla normativa regionale in



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

materia di organizzazione e personale e dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone l'inserimento del personale di cui al comma 1 nei ruoli ordinari dell'ente, entro il limite del cinquanta per cento delle risorse finanziarie resesi disponibili a seguito della vacanza di posti.

3. Il ruolo speciale transitorio cessa con l'esaurimento del contingente di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Contingente del ruolo speciale transitorio)

1. Il contingente del ruolo speciale transitorio è distinto nelle categorie professionali B, C, D e non può superare le novantacinque unità complessive.

2. La Giunta regionale aggiorna annualmente il contingente di cui al comma 1.

Art. 4.

(Personale del ruolo speciale transitorio)

1. Il personale immesso nel ruolo speciale transitorio ai sensi dell'articolo 2 continua a svolgere la propria attività presso le strutture regionali di assegnazione, secondo il piano di utilizzazione approvato annualmente dalla Giunta regionale, con riferimento alla completa attuazione dei programmi operativi relativi alla ricostruzione post-sisma e alla prevenzione sismica, secondo una idonea distribuzione dello stesso tra le strutture regionali.

2. La Giunta regionale stabilisce quali norme relative allo stato giuridico ed economico del personale regionale di ruolo si applicano al personale appartenente al ruolo speciale transitorio e ne definisce le modalità.

TITOLO III PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ENTI LOCALI ED ENTI STRUMENTALI

Art. 5.

(Accordo di programma)

1. Gli enti locali, gli enti strumentali della Regione e degli enti locali, per la copertura



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dei posti vacanti, anche di nuova istituzione, o dei posti trasformati sulla base dei piani di fabbisogno delle risorse umane, possono stipulare tra loro specifici accordi di programma finalizzati all'assunzione del personale già assunto con contratto a tempo determinato, presso altro ente, risultato idoneo ai concorsi, di cui alla legge n. 365/2000, indetti dagli stessi enti.

Art. 6.

(Priorità nell'utilizzo del personale)

1. La Regione e gli enti di cui all'articolo 5, comma 1, prima di procedere ad assunzioni di personale, ai sensi e per le finalità previste dalla legge 30 marzo 1998 n. 61, sono tenuti all'utilizzo del personale già assunto per effetto della medesima legge mediante:

- a) mobilità fra enti;
- b) attingimento dalle graduatorie scaturite dai concorsi indetti ai sensi della legge n. 365/2000;
- c) indizione di apposite selezioni finalizzate alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, riservate ai lavoratori socialmente utili impiegati dalla Regione Umbria nel Progetto EMERICO, parte A e titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Umbria, alla data di indizione delle predette selezioni.

Art. 7.

(Proroga dei contratti di lavoro)

1. Gli enti locali che hanno provveduto ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dal superamento dell'emergenza conseguente alla crisi sismica del 26 settembre 1997, possono prorogare la validità di tali contratti fino al 31 dicembre 2005, entro i limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate dalla Regione.



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

**Art. 8.
(Applicabilità)**

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al personale di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministero dell'interno 25 luglio 2001, n. 3144.

**TITOLO IV
NORMA FINALE**

**Art. 9.
(Norma finanziaria)**

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del titolo II si provvede mediante utilizzo dei fondi indicati nell'articolo 14, comma 14 della l. 61/1998, secondo le disponibilità previste dalla l. 365/2000, nonché dall'articolo 52, comma 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con imputazione al capitolo 287 del bilancio regionale.

Perugia, n. 25 OTT. 2002
*Per copia conforme
all'originale.*



IL DIRIGENTE

